



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SETTORE PROPONENTE: 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI, ISTITUZIONALI
RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE – TRIBUTI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA E
DEPURAZIONE) – COSTI E TARIFFE ANNO 2014.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: GIOVANNI COFONE

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: MARIA SCAGLIONE

DELIBERAZIONE VERBALIZZATA AL N. 131 del registro

SEDUTA DI GIUNTA DEL 18.07.2014 ORE 19:00

FIRME DEI COMPONENTI IL COLLEGIO

		<u>presente</u>	
TENUTA Nicola	Sindaco	<u>SI</u>	<u>F.to: Tenuta Nicola</u>
FERRARO Salvatore	Assessore-V. Sindaco	<u>SI</u>	<u>F.to Ferraro Salvatore</u>
BENVENUTO Pasquale Francesco	Assessore	<u>NO</u>	<u>-----</u>
MARTELLI Ottone	“	<u>SI</u>	<u>F.to: Martelli Ottone</u>
CAPALBO Maria Paola Angela	“	<u>SI</u>	<u>F.to: Capalbo Maria Paola Angela</u>
COSCHIGNANO Maria Francesca	“	<u>SI</u>	<u>F.to: Coschignano Maria Francesca</u>

Presiede la seduta il Sindaco **Dott. Nicola Tenuta**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Cosimo Straface** con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ha istituito il servizio idrico integrato, comprensivo:

a) distribuzione di acqua (acquedotto), b) servizio fognatura, c) servizio depurazione;

CONSIDERATO che l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito, per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/94, e ferme restando le modalità di applicazione delle stesse ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i relativi parametri e limiti da fissare con deliberazione del CIPE;

RICHIAMATA la deliberazione n. 52 del 4 Aprile 2001, con la quale il CIPE ha adottato le direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per i servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e successivi;

CONSIDERATO che gli enti devono attenersi alle predette direttive fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato;

CONSIDERATO altresì che, in assenza di tale condizione, si debbano confermare le tariffe di cui trattasi, anche per l'anno 2014, così come avvenuto per l'anno precedente;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'adozione dello schema di bilancio di previsione;

ATTESO che il Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione prenderà atto della adozione della presente deliberazione;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione del servizio acquedotto;

PRECISATO che il costo del servizio per l'anno 2014 è il seguente:

SPESA	
1. Oneri di personale servizio acquedotti	€ 89.200,00
2. Acquisto di beni e servizi	€ 179.000,00
3. Prestazioni di servizio	€ 989.000,00
4. Utilizzo di beni di terzi (Regione Calabria)	€ 154.500,00
6. Interessi (mutuo)	€ 92.300,00
7. Tasse (Irap)	€ 5.700,00
8. Oneri straordinari della gestione corrente	€ 59.500,00
TOTALE	€ 1.569.200,00

che i relativi proventi del Servizio Idrico Integrato comunale iscritti nella parte prima entrata ammontano a € 1.575.200,00 con una percentuale di copertura pari al 100 %;

CONSIDERATO, che relativamente ai termini per l'approvazione delle aliquote e tariffe, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), oltre a confermare quanto già disciplinato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe ed aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei

servizi comunali spetta alla Giunta Comunale, mentre residua in capo al Consiglio, in base alle previsioni della Legge n.296/2006 o in base alla sentenza della Cassazione n:14376/2010, la competenza a determinare le aliquote relativamente all'addizionale comunale IRPEF, all'ICI e all'imposta di scopo ed alla TARSU;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente recita "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempimenti.....* ";

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014 dalla Conferenza Stato – Città nella seduta dello scorso 10 luglio 2014;

RILEVATO che:

- con ricorso notificato il 7 gennaio 2014 alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, al Prefetto di Cosenza, al Procuratore generale della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le Autonomie locali - il Comune di Acri impugnava, ai sensi dell'articolo 243 - quater, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria n. 80/2013, depositata in data 5 dicembre 2013 a seguito di camera di consiglio del 21 novembre 2013, di accertamento del perdurare dell'inadempimento alle misure correttive disposte e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del d.lgs. n. 267/2000, nonché di tutti gli atti presupposti, e di trasmissione degli atti al Prefetto di Cosenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011;
- la Corte dei Conti, Sezione Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, nell'udienza del 30 aprile 2014, sul ricorso suddetto, dava lettura del dispositivo seguente: "*a) dichiarano la propria giurisdizione; b) accolgono parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione e assegnano al Comune di Acri il termine di giorni novanta dalla lettura del presente dispositivo per la presentazione del piano di riequilibrio di cui agli articoli 243 bis e seguenti del d.lgs. n. 267/2000; c) spese compensate...*";
- in data 29 maggio 2014 veniva depositata in segreteria la sentenza n. 20/2014/EL della Corte dei Conti, Sezione Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, con le relative motivazioni di accoglimento del ricorso, proposto dall'Amministrazione comunale;
- nella suddetta sentenza il Collegio giudicante ritiene " ...di dare spazio ad una possibile e prospettata presentazione di un piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, tenuto anche conto della tendenza legislativa in materia, evidenziata con il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, nelle

more della stesura delle motivazioni della presente decisione convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68 (in G.U. Serie Generale n. 102 del 5 maggio 2014); tali provvedimenti - oltre a differire ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, per l'esercizio 2014, al 31 luglio 2014 - hanno riformulato il comma 573 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo la possibilità di riproposizione, da parte degli enti locali, della procedura di riequilibrio, sia nel caso di diniego dell'approvazione da parte del consiglio comunale, sia (comma 573 bis) da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti ovvero delle Sezioni riunite...” ;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2013 veniva, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, formalizzato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO, inoltre, che si rende necessario, in esecuzione del giudicato predetto, procedere alla predisposizione del piano di riequilibrio pluriennale ex articolo 243 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, attivando la relativa procedura, con conseguente richiesta di accesso al fondo rotativo per la stabilità finanziaria, misura che equipara l'Ente a quelli strutturalmente deficitari e che impone per il corretto riequilibrio finanziario della gestione, le deliberazioni delle aliquote e tariffe nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni di legge;

RICHIAMATE, relativamente alle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione, le seguenti deliberazioni:

- delibera Giunta Comunale n.30 del 12/02/2001, in aderenza alla delibera CIPE del 22/06/2000;

- delibera Giunta Comunale n.25 dell'11/02/2003, in aderenza alla delibera CIPE del 04/04/2001 n.52 e dell'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria n.1898 del 26/06/2002;

- la delibera CIPE 117/2008 e la circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3629 del 25/09/2009;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso e considerato

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. **Di approvare** per l'esercizio 2014, le seguenti tariffe:

TARIFFE 2014

a) Utenza commerciale

1^a fascia => fino a 140 m³ € 0,70

2^a fascia => oltre 140 m³ € 1,00

b) Utenza domestica

1^a fascia => fino a 140 m³ € 0,50

2^a fascia => da 141 a 200 m³ € 0,70

3^a fascia => oltre 200 m³ € 0,80

2. **Di dare atto** che il rapporto annuo di copertura dei costi previsti con i ricavi presunti è pari al 100%.
3. **Di approvare**, relativamente alle tariffe per fognatura e depurazione, le seguenti aliquote:
 - a) fognatura €. 0,09940 a mc
 - b) depurazione €. 0,28400 a mc

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del competente Settore;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** per l'esercizio 2014, le seguenti tariffe:

TARIFFE 2014

c) Utenza commerciale

1 ^a fascia => fino a 140 m ³	€. 0,70
2 ^a fascia => oltre 140 m ³	€. 1,00

d) Utenza domestica

1 ^a fascia => fino a 140 m ³	€. 0,50
2 ^a fascia => da 141 a 200 m ³	€. 0,70
3 ^a fascia => oltre 200 m ³	€. 0,80

2. **Di dare atto** che il rapporto annuo di copertura dei costi previsti con i ricavi presunti è pari al 100%.
3. **Di approvare**, relativamente alle tariffe per fognatura e depurazione, le seguenti aliquote:
 - c) fognatura €. 0,09940 a mc
 - d) depurazione €. 0,28400 a mc
4. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL SINDACO
F.to: Dott. Nicola TENUTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **21.07.2014** ed è stata comunicata ai signori Capi Gruppo Consiliari con lettera n° **12068** del **21.07.2014**, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

E' stata trasmessa al Prefetto di Cosenza con nota n° _____ del _____, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Segretario Generale
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21.07.2014**


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta alcuna richiesta di invio a controllo (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) ;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ;

Il Segretario Generale
F.to: Dott. Cosimo Straface

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Li, **21.07.2014**



Il Segretario Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cosimo Straface', written over the printed name of the General Secretary.